



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 settembre 2015
(OR. en)

9934/1/15
REV 1

LIMITE

PV/CONS 33
JAI 458
COMIX 278

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: **3396^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI)**, tenutasi a Lussemburgo il 15 e 16 giugno 2015

¹ Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'addendum 1 al presente processo verbale.

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno provvisorio 3

GIUSTIZIA

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura] 3
3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura] 3
4. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea 4
5. Varie 4

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

6. Approvazione dell'elenco dei punti "A" 5
7. Varie 5

AFFARI INTERNI

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

8. Varie 6

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

9. Questioni nell'ambito del Comitato misto 6
10. Progetto di conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020 6
11. Lotta al terrorismo 7
12. Varie 8

- ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio 9

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

9605/15 OJ/CONS 33 JAI 426 COMIX 264

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

GIUSTIZIA

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

2. **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]**

= Orientamento generale¹

9565/15 DATAPROTECT 97 JAI 420 MI 369 DIGIT 49 DAPIX 94 FREMP 133
COMIX 259 CODEC 823

Il Consiglio ha approvato un orientamento generale in merito al progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati. L'Austria e la Slovenia non hanno potuto approvare l'orientamento generale. L'Austria, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e il Regno Unito hanno presentato dichiarazioni che figurano nell'allegato.

La presidenza lussemburghese entrante ha indicato che, parallelamente ai negoziati sul regolamento, i lavori relativi alla direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle attività di contrasto saranno accelerati al fine di raggiungere un orientamento generale in sede di Consiglio l'8 e 9 ottobre 2015.

3. **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura]**

= Orientamento generale ¹

9332/15 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793
+ ADD 1
+ ADD 2
+ ADD 3

Il Consiglio:

- a) ha approvato come orientamento generale il testo di compromesso che figura negli ADD da 1 a 3 al doc. 9332/15, unitamente all'orientamento generale parziale del marzo 2015, il cui testo figura nell'ADD 1 al doc. 6812/15;
- b) ha convenuto che il testo di compromesso servirà da base per i futuri contatti con il Parlamento europeo.

¹ Il Consiglio, quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, non delibera ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE.

4. **Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea**

= Dibattito orientativo

9372/15 EPPO 30 EUROJUST 112 CATS 59 FIN 393 COPEN 142 GAF 15

Il Consiglio

- a) ha espresso ampio sostegno concettuale agli articoli 1-16 del regolamento come indicato nell'allegato 1 del doc. 9372/15, restando inteso che i dettagli del testo dovranno essere riesaminati, incluso una volta che il Consiglio avrà raggiunto un accordo di massima sul testo completo del regolamento;
- b) ha accolto con favore i progressi compiuti in merito agli articoli 17-33 e ha preso atto del testo attuale di tali articoli, come indicato nell'allegato 2 del documento 9372/15.

Il Portogallo ha fatto la dichiarazione riportata nell'allegato.

5. **Varie**

= **Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative**

La presidenza ha informato il Consiglio in merito allo stato dei negoziati sulla:

- a) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [prima lettura]
- b) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [prima lettura]
- c) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [prima lettura]
- d) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali [prima lettura]

- e) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]
- f) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

6. Approvazione dell'elenco dei punti "A"

9608/15 PTS A 48

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 9608/15.

Il documento di cui al punto 11 va letto come segue:

Punto 11: 9795/15 COEST 176 WTO 128

9369/15 COEST 158 WTO 119

1106/15

+ COR 1

+ REV 1 (mt)

1107/15

+ COR 1

+ REV 1 (mt)

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

7. Varie

a) Riunione ministeriale (GAI) UE-USA (Riga, 2 e 3 giugno 2015)

= Informazioni fornite dalla presidenza

9681/15 JAIEX 35 RELEX 455 ASIM 35 CATS 64 CYBER 49 EUROJUST 119
JUSTCIV 143 USA 19

9637/15 JAIEX 34 RELEX 452 ASIM 34 CATS 63 COSI 64 CYBER 47

CORDROGUE 39 DATAPROTECT 99 JUSTCIV 142

EUROJUST 116 VISA 210 ENFOPOL 134 USA 18 FRONT 120

La presidenza ha fornito informazioni sull'esito della riunione ministeriale UE-USA tenutasi a Riga il 2 e 3 giugno 2015. Durante la riunione è stata approvata la "dichiarazione di Riga" (doc. 9637/15) relativa alla cooperazione transatlantica in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

b) Presentazione da parte del Lussemburgo del programma della presidenza entrante (luglio-dicembre 2015)

Il Consiglio ha preso atto della presentazione orale del programma della presidenza lussemburghese entrante.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

8. Varie

= **Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative**

La presidenza ha informato il Consiglio in merito allo stato dei negoziati sulla:

- a) proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)
- b) proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)
- c) proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

9. Questioni nell'ambito del Comitato misto

= Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto dei risultati dell'esame del punto "Questioni migratorie" da parte del comitato misto a livello ministeriale.

10. Progetto di conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020¹

= Adozione
9798/15 JAI 442 COSI 67

Il Consiglio ha approvato senza discussioni le conclusioni che figurano nel documento 9798/15.

¹ Alla presenza dei paesi associati Schengen

11. Lotta al terrorismo¹

- **Follow-up della dichiarazione del 12 febbraio 2015 dei membri del Consiglio europeo sulla lotta al terrorismo**
 - = Relazione della presidenza
9418/1/15 REV 1 JAI 404 COSI 59 COPS 161 ENFOPOL 128 COTER 69
SIRIS 39 FRONT 111 COPEN 144 DROIPEN 55 CFSP/PESC 203
CATS 61 EUROJUST 113 CYBER 54
 - = Relazione del coordinatore antiterrorismo (CTC)
9422/1/15 REV 1 JAI 405 CFSP/PESC 202 COSI 60 COPS 162 ENFOPOL 129
COTER 70 SIRIS 40 FRONT 112 CATS 60 EDUC 196

A seguito delle presentazioni da parte della presidenza, della Commissione, del servizio europeo per l'azione esterna e del coordinatore antiterrorismo, il Consiglio ha discusso lo stato di avanzamento delle misure decise dai capi di Stato o di governo dell'UE il 12 febbraio 2015 e le quattro priorità convenute dal Consiglio GAI del 12 e 13 marzo 2015 sulle quali sembrava possibile compiere rapidi progressi. La presidenza ha concluso che sono stati compiuti progressi tangibili, in particolare riguardo all'elenco degli indicatori di rischio comuni pubblicato il 15 giugno 2015, alla creazione di un'unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU) presso i locali di Europol entro il 1° luglio 2015 (fase pilota) e all'imminente lancio del centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN). È stata tuttavia sottolineata la necessità di mantenere questo slancio: è fondamentale raggiungere un accordo sul codice di prenotazione; diversi Stati membri hanno indicato l'urgenza di affrontare in modo più efficace il traffico illecito di armi da fuoco e di fissare norme minime per la dismissione delle armi; sono state rilevate l'esigenza di un'intensificazione dei lavori volti a combattere la radicalizzazione, la possibilità di un ulteriore miglioramento dello scambio d'informazioni, nonché la necessità di una corretta attuazione a livello nazionale delle misure convenute sulla gestione delle frontiere e di un'agevolazione della loro attuazione coordinata da parte di Frontex.

¹ Alla presenza dei paesi associati Schengen.

12. Varie

a) **Riunione ministeriale (GAI) UE-USA (Riga, 2 e 3 giugno 2015)**

= Informazioni fornite dalla presidenza
9681/15 JAIEX 35 RELEX 455 ASIM 35 CATS 64 CYBER 49 EUROJUST 119
JUSTCIV 143 USA 19
9637/15 JAIEX 34 RELEX 452 ASIM 34 CATS 63 COSI 64 CYBER 47
CORDROGUE 39 DATAPROTECT 99 JUSTCIV 142
EUROJUST 116 VISA 210 ENFOPOL 134 USA 18 FRONT 120

La presidenza ha fornito informazioni sull'esito della riunione ministeriale UE-USA tenutasi a Riga il 2 e 3 giugno 2015. Durante la riunione è stata approvata la "dichiarazione di Riga" (doc. 9637/15) relativa alla cooperazione transatlantica in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

b) **Conferenza dei ministri della giustizia e degli affari interni nel quadro del processo di Brdo e del processo di cooperazione per l'Europa sudorientale, Budva (Montenegro), 16 e 17 aprile 2015**

= Informazioni fornite dalla Slovenia
9789/15 JAI 440 ENFOPOL 144 COTER 73 COWEB 50
9885/15 JAI 455 ENFOPOL 151 COTER 77 COWEB 52

La Slovenia ha fornito informazioni sulla conferenza ministeriale tenutasi a Budva il 16 e 17 aprile 2015.

c) **Conferenza ministeriale del Forum di Salisburgo, St. Pölten (Austria), 4 e 5 maggio 2015**

= Informazioni fornite dall'Austria
8626/15 JAI 274 ENFOPOL 99 COSI 47 COTER 65 ASIM 22 COWEB 34
SCHENGEN 17 JAIEX 21 COMIX 210

d) **Conferenza internazionale dei ministri degli esteri e dell'interno dal titolo "Tackling Jihadism Together", Vienna, 20 marzo 2015**

= Informazioni fornite dall'Austria
7500/1/15 REV 1 ENFOPOL 74 COTER 56 COWEB 18 COSI 42

L'Austria ha fornito informazioni su entrambi gli eventi.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI)**
= **Richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo**

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito sostiene la decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, il Belgio e la Polonia a ratificare la convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) o ad aderirvi.

La decisione del Consiglio dispone che l'Unione ha competenza esterna esclusiva in particolare per quanto riguarda l'articolo 29 della convenzione di Budapest e, in quanto tale, le disposizioni di tale articolo incidono sulle norme stabilite con regolamento (CE) n. 593/2008 del Consiglio e sono pertanto vincolanti per tutti gli Stati membri.

Il Regno Unito desidera tuttavia attirare l'attenzione sul fatto che la base giuridica cui viene fatto riferimento per la decisione del Consiglio da adottare ricade nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, detta decisione è vincolante per il Regno Unito solo se quest'ultimo decide di partecipare alla decisione del Consiglio conformemente al protocollo n. 21 dei trattati.

Il Regno Unito ha pertanto notificato al presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione di tale decisione, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Punto 2 dell'elenco dei punti "B": Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"Sin dall'inizio delle discussioni sulla proposta della Commissione relativa al regolamento generale sulla protezione dei dati, presentata il 25 gennaio 2012, l'Austria ha sempre svolto un ruolo attivo e costruttivo al fine di raggiungere l'obiettivo di un accordo rapido ed equilibrato sul regolamento.

L'Austria riconosce l'intenso lavoro svolto da tutte le presidenze per raggiungere tale obiettivo. Purtroppo ritiene che diverse questioni importanti rimangano insolute. L'attuale versione del regolamento abbassa in alcuni punti il livello di protezione odierno previsto nel contesto sia della direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati che della legislazione austriaca. Essa comporterebbe, inoltre, l'obbligo di abrogare alcune disposizioni legislative nazionali che tutelano i cittadini (ad esempio, la videosorveglianza privata). L'Austria ravvisa, infine, qualche tensione, se non addirittura contraddizione, tra le disposizioni del testo di compromesso e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Data la forma giuridica prevista e l'applicabilità diretta del regolamento, non è possibile "compensare" le lacune del diritto dell'UE nel quadro della legislazione nazionale.

L'Austria non è quindi in grado di approvare l'orientamento generale proposto, in particolare a motivo delle questioni in appresso, ancora da risolvere durante il trilogico con il Parlamento e la Commissione.

1. È estremamente importante che l'Austria definisca con precisione il campo di applicazione del regolamento e della direttiva sulla protezione dei dati. Deve essere chiaro che qualsiasi attività di trattamento dei dati per fini puramente amministrativi, quali il controllo della velocità, la sicurezza degli alimenti, la valutazione dei motivi individuali che giustificano l'asilo o la registrazione di eventi e riunioni, rientra nel regolamento indipendentemente dall'autorità, agenzia o organismo che effettua tale trattamento.
2. L'attuale formulazione del progetto di regolamento non consente agli Stati membri di adempiere agli obblighi derivanti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con la giurisprudenza consolidata sull'articolo 8 della CEDU, di emanare leggi necessarie a conciliare il diritto dei singoli alla protezione dei dati personali con l'esigenza dei responsabili del trattamento, operanti nel settore privato, di procedere al trattamento dei dati.¹
3. L'Austria avanza una riserva sull'ampio campo di applicazione della deroga domestica. La definizione di attività personali e domestiche esclude qualsiasi attività non commerciale di trattamento di dati, compresa la socializzazione in rete e le attività in linea, anche se incide negativamente su altri interessati. Ciò abbassa il livello di protezione attualmente in vigore.²

¹ Per ulteriori dettagli, cfr. l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 6 del progetto di regolamento, unitamente alla proposta dell'Austria contenuta nel documento 15768/14 del Consiglio e al relativo punto figurante nella nota presentata da Austria, Slovenia e Ungheria alla 3354^a sessione del Consiglio.

² Cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e il considerando 15.

4. In base alla formulazione attuale del progetto di regolamento i responsabili del trattamento possono lecitamente procedere al trattamento dei dati personali sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), facendo soltanto riferimento al proprio "legittimo interesse", che deve solo essere tanto importante quanto quello dell'interessato e non deve prevalere su di esso. Spetta pertanto a quest'ultimo dimostrare che, nella fattispecie, il suo diritto alla protezione dei dati prevale sul "legittimo interesse" appena presunto dal responsabile del trattamento. Tale onere della prova che ricade sull'interessato contraddice chiaramente sia l'obiettivo di protezione del regolamento che quello dell'articolo 8 della CEDU.¹
5. L'Austria sottolinea che il concetto di "ulteriore trattamento" figurante attualmente all'articolo 5 e all'articolo 6 non può essere accettato. Il concetto secondo cui un ulteriore trattamento per finalità compatibili non richiede una base giuridica supplementare può essere accettato solo se l'ulteriore trattamento è effettuato dallo stesso responsabile del trattamento al fine di evitare l'elusione del principio fondamentale di protezione dei dati che consiste nella "limitazione delle finalità". L'attuale testo non segue questa logica. Ciò vale anche per la seconda categoria di "ulteriore trattamento per finalità incompatibili". Il trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4, deve essere effettuato dallo stesso responsabile del trattamento ed avvenire inoltre nell'ambito della base giuridica dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e). L'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) ("legittimo interesse") non può tuttavia essere accettato come base giuridica per ulteriori trattamenti per finalità incompatibili. Ciò comporterebbe un grave rischio di elusione dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, e del principio di limitazione delle finalità. L'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 4, è in contrasto inoltre con l'interpretazione data dall'Austria dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f). È pertanto della massima importanza sopprimere la seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 4.²
6. Forti divergenze di opinioni tra gli Stati membri sono emerse chiaramente per quanto riguarda la questione se e in che misura il regolamento in quanto tale fornisce una base giuridica sufficiente per il trattamento dei dati personali per finalità di archiviazione, storiche, statistiche o scientifiche. L'Austria ritiene che l'attuale testo non possa essere considerato una base giuridica per il trattamento di tali finalità, ma piuttosto che gli Stati membri siano obbligati a determinare le condizioni specifiche per il trattamento in questo settore.³
7. Le finalità di tutela del regolamento non possono essere raggiunte autorizzando gli Stati membri a derogare ai principi fondamentali in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 5, in particolare al principio di proporzionalità o liceità quale attualmente consentito dal progetto di regolamento all'articolo 21 con riferimento all'articolo 5.⁴

¹ Cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del progetto di regolamento, insieme ai considerando 38, 38 bis, 39 e 40; per ulteriori dettagli cfr. il documento 6741/15 del Consiglio, del 3 marzo 2015, e il primo punto della nota presentata dall'Austria alla 3376^a sessione del Consiglio.

² Cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 6, paragrafi 3 bis e 4, e il considerando 40; per ulteriori osservazioni dell'Austria, cfr. il documento 8408/15 del Consiglio e il relativo punto della nota presentata dall'Austria alla 3376^a sessione del Consiglio.

³ Cfr. l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 83, nonché le osservazioni formulate dall'Austria nel documento 8408/15 del Consiglio e il relativo punto della nota presentata dall'Austria alla 3376^a sessione del Consiglio.

⁴ Per ulteriori dettagli, cfr. l'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, del progetto di regolamento, e il secondo punto della nota presentata da Austria, Slovenia e Ungheria alla 3354^a sessione del Consiglio.

8. Per garantire la certezza del diritto e minimizzare gli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento, l'Austria ha esortato a fornire orientamenti chiari in merito all'attivazione della consultazione preventiva obbligatoria con la competente autorità di controllo, ad esempio prevedendo la creazione di un rispettivo elenco indicativo di operazioni di trattamento dei dati personali che dovranno in ogni caso condurre a una consultazione preventiva.¹
9. A meno che non rientrino in una decisione di adeguatezza da parte della Commissione (articolo 41), i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi sono ammessi solo se sono state offerte garanzie adeguate (articolo 42). Secondo il progetto di regolamento queste ultime possono consistere, tra l'altro, in "uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità o enti pubblici". Tale clausola generale dà nuovamente adito a serie preoccupazioni poiché la natura e il tipo di tali strumenti, nonché il contenuto richiesto, continuano ad essere poco chiari, il che assume una particolare importanza quando si tratta di garantire diritti individuali.²
10. Un altro punto seriamente preoccupante è che, anche in mancanza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione o di altre garanzie adeguate, un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può già considerarsi lecito quando il responsabile del trattamento fa riferimento al suo legittimo interesse. Tale approccio non può essere accettato in quanto pone un elevato rischio di elusione del concetto generale di ostacoli e garanzie giuridici di cui al capo V del progetto di regolamento e abbassa l'attuale livello di protezione.³
11. L'Austria sottolinea inoltre l'importanza della proposta per l'articolo 42 bis "Divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione", proposto dalla delegazione tedesca⁴ e dei relativi emendamenti votati dal Parlamento europeo all'articolo 43 bis che dovrebbero essere nella loro sostanza incorporati nel testo.⁵
12. L'Austria sottolinea che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nell'ambito del lavoro dipendente, ad adottare norme non solo più specifiche, ma anche "più rigorose" di quelle previste dal regolamento (articolo 82).
13. Quanto agli altri problemi irrisolti, l'Austria segnala la questione della possibilità di procedimenti paralleli riguardo allo stesso oggetto,⁶ i chiarimenti della questione della piena responsabilità in solido,⁷ la mancata chiara separazione tra il "diritto all'oblio", stabilito dalla Corte di giustizia, e il tradizionale diritto alla cancellazione⁸, nonché i mancati criteri di "importanti" motivi d'interesse pubblico nel trattamento di categorie particolari di dati personali.⁹

¹ Per ulteriori dettagli, cfr. l'articolo 34, paragrafo 2, nonché le osservazioni formulate dall'Austria nel documento 13505/14 del Consiglio e i punti 2 e 3 della nota presentata dall'Austria alla 3336^a sessione del Consiglio.

² Cfr. l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del progetto di regolamento.

³ Cfr. l'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del progetto di regolamento, in combinato disposto con il punto 3 della nota presentata dall'Austria e dalla Slovenia alla 3319^a sessione del Consiglio.

⁴ Cfr. il documento 8836/15 del Consiglio.

⁵ Cfr. inoltre il punto 4 della nota presentata dall'Austria e dalla Slovenia alla 3319^a sessione del Consiglio.

⁶ Cfr. l'articolo 75, paragrafo 1, in combinato disposto con le osservazioni formulate dall'Austria nel documento 7586/15 del Consiglio.

⁷ Cfr. l'articolo 77 del progetto di regolamento.

⁸ Cfr. l'articolo 17 del progetto di regolamento.

⁹ Cfr. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del progetto di regolamento.

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria accoglie e sostiene con grande soddisfazione l'intenzione di modernizzare e migliorare la coerenza della legislazione in materia di protezione dei dati, attualmente in vigore nell'Unione.

L'Ungheria condivide l'impegno della grande maggioranza degli Stati membri di creare un quadro in materia di protezione dei dati che offra sufficiente flessibilità per affrontare le sfide rappresentate dal diffuso utilizzo dei dati personali nell'era digitale, rinforzando al contempo le garanzie relative alla tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Fin dall'inizio dell'esame della proposta della Commissione relativa al pacchetto sulla protezione dei dati, l'Ungheria ha pertanto cercato di contribuire ad un testo ben equilibrato, che tenga in debito conto gli interessi delle persone cui si riferiscono i dati nonché quelli dei responsabili e degli incaricati del trattamento.

Durante i negoziati, l'Ungheria ha tuttavia individuato una serie di questioni che potrebbero far insorgere il rischio potenziale di abbassare il livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche attualmente previsto dal sistema giuridico ungherese.

Tenendo presente che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali nonché dalle costituzioni degli Stati membri, l'Ungheria ha presentato proposte testuali al fine di evitare tale rischio.

Con l'assistenza e il sostegno di altri Stati membri e delle presidenze, alcune di queste proposte sono state accettate dalla maggioranza e inserite nel testo del progetto di regolamento.

Per il momento restano, tuttavia, ancora alcune questioni irrisolte, sulle quali l'Ungheria desidera attirare l'attenzione del Consiglio."

**1. Ulteriore trattamento dei dati personali per finalità incompatibili con la finalità iniziale
[articolo 6, paragrafo 4]**

La "limitazione delle finalità" è uno dei principi e delle garanzie fondamentali relativi al trattamento dei dati personali. L'Ungheria ha pertanto presentato proposte redazionali al fine di garantire l'applicazione di tale principio.

L'Ungheria accoglie ed apprezza vivamente il sostegno fornito dalla presidenza lettone e da vari Stati membri, che ha permesso di modificare il testo introducendovi l'obbligo esplicito per il responsabile del trattamento di fornire agli interessati le informazioni pertinenti qualora intenda trattare i loro dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti ("ulteriore trattamento").

L'Ungheria è inoltre estremamente favorevole alla disposizione che autorizza gli interessati ad opporsi ad un ulteriore trattamento in caso questo sia destinato a finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti i dati ("ulteriore trattamento per finalità incompatibili").

L'Ungheria, assieme ad altri Stati membri, dubita tuttavia che le succitate garanzie bastino a dissipare tutte le preoccupazioni connesse all'"ulteriore trattamento per finalità incompatibili", tenuto conto del rischio che tale trattamento potrebbe rappresentare per gli interessati.

Per rafforzare la posizione degli interessati, l'Ungheria continua a sottolineare la necessità di precisare nel testo che le norme sull'"ulteriore trattamento" dovrebbero essere applicabili solo all'ulteriore trattamento effettuato dal responsabile del trattamento iniziale e che, pertanto, qualsiasi operazione di trattamento da parte di un altro responsabile dovrebbe essere considerata un nuovo trattamento.

2. Trattamento di dati personali di minori (articolo 8)

L'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce una condizione particolare in materia di liceità del trattamento di dati personali, ossia che il consenso dovrebbe essere espresso a nome del minore in qualità di interessato, o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

L'Ungheria, pur riconoscendo e sostenendo lo scopo della disposizione, ritiene inoltre che non si forniscano giustificazioni plausibili del perché il progetto di regolamento limiti il campo di applicazione di tale norma solo ai "servizi della società dell'informazione".

L'Ungheria suggerisce pertanto di sopprimere la formulazione che limita il campo d'applicazione dell'articolo 8 *all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione* ai minori e propone di applicare in generale tale disposizione a *qualsiasi* operazione di trattamento dei dati basata sul consenso del minore in qualità di interessato.

Qualora tale soppressione non possa essere sostenuta, l'Ungheria è pronta, a titolo di compromesso, ad accettare che il campo di applicazione dell'articolo 8 comprenda almeno operazioni di trattamento dei dati basate sul consenso dell'interessato per quanto riguarda l'offerta diretta di *qualsiasi* servizio ad un minore ("*l'offerta diretta di servizi [...] ai minori*").

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati [articolo 9, paragrafo 1]

L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce l'elenco esaustivo delle categorie particolari di dati personali (anche noti come dati sensibili).

All'articolo 9, paragrafo 1, l'Ungheria suggerisce di aggiungere all'elenco dei dati sensibili i "*dati relativi a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza*", tenendo conto del testo iniziale proposto dalla Commissione nonché della posizione del Parlamento europeo.

Dal punto di vista della protezione dei dati, tale reinserimento sembra opportuno poiché non ci possono essere dubbi sulla sensibilità dei dati in questione e dovrebbero pertanto essere applicabili tutti i requisiti e limiti giuridici connessi al trattamento di tali dati. Gli Stati membri, come l'Ungheria, in cui già sono in vigore disposizioni che trattano tali dati come dati sensibili non dovrebbero essere obbligati ad abbassare il livello di protezione di tali dati.

Il "declassamento" di tali dati al rango di dati non sensibili comporterebbe il rischio di abbassare il livello di protezione dei diritti degli interessati, attualmente previsto dall'Ungheria. Ciò non sarebbe conforme all'obiettivo normativo sotteso alla nuova legislazione in materia di protezione dei dati e, in particolare, all'articolo 9.

4. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi sulla base dei legittimi interessi del responsabile del trattamento [articolo 44, paragrafo 1, lettera h]

Nel corso dei negoziati, l'Ungheria ha chiaramente espresso l'opinione che i trasferimenti di dati basati sul legittimo interesse del responsabile del trattamento e destinati a paesi terzi che non offrono un livello adeguato di protezione con riguardo ai diritti degli interessati comportano il rischio grave di abbassare il livello di protezione attualmente fornito dall'acquis dell'UE.

I nostri argomenti principali sono i seguenti:

- il concetto e il contenuto della disposizione sono vaghi [ad es., "legittimi interessi su cui non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato", "garanzie adeguate"];
- il responsabile del trattamento è l'unico a poter valutare le circostanze e le condizioni del trasferimento dei dati (ad es., valutare se i suoi interessi siano o meno legittimi);
- il danno potenzialmente causato da tali trasferimenti ai diritti dell'interessato potrebbe essere difficilmente prevenuto o rimediato (la competenza delle autorità europee ad indagare e sanzionare le violazioni riguardo al trattamento dei dati nei paesi terzi è strettamente limitata).

L'Ungheria, pur sostenendo la soppressione o la riformulazione della disposizione in causa, è disposta ad accettare un compromesso per offrire sufficiente flessibilità al testo del progetto di regolamento. Tale compromesso potrebbe prevedere che i trasferimenti di dati basati sull'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), debbano essere oggetto di previa approvazione da parte delle autorità di controllo competenti."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

- "1. La protezione dei dati personali ha un'importanza fondamentale nel mondo odierno in cui la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione della privacy dei nostri cittadini. Crediamo fermamente che il nuovo regolamento debba aiutare tutti gli Stati membri dell'UE a tutelare più efficacemente i diritti in materia di dati personali dei cittadini europei nell'era digitale. Ecco perché la Polonia plaude all'orientamento generale relativo al regolamento generale sulla protezione dei dati.
2. La Polonia è tuttavia del parere che diverse questioni richiedano ancora particolare attenzione e considerazione durante il trilatero:
 - a) Vi è consenso generale sul fatto che non dobbiamo abbassare gli standard di protezione garantiti dall'attuale acquis. Tenendo conto di questo aspetto, l'**articolo 6, paragrafo 4** del regolamento suscita in noi serie preoccupazioni. Riteniamo sia contrario al principio di limitazione delle finalità, alla base stessa dell'attuale regime UE di protezione dei dati. A parere della Polonia, l'interesse legittimo del responsabile del trattamento o di un terzo non dovrebbe costituire la base di un ulteriore trattamento dei dati personali per finalità incompatibili in quanto indebolirebbe significativamente il controllo degli interessati sui loro dati. Sosteniamo inoltre un'interpretazione restrittiva di "finalità compatibili".
 - b) È importante assicurare che il nuovo regolamento preveda la protezione dei dati personali dei cittadini dell'UE contro **trasferimenti non autorizzati verso paesi terzi**, che non offrono garanzie adeguate per tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche. La questione merita pertanto un'attenta considerazione nel corso del trilatero. La Polonia ritiene inoltre che la questione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), non sia ancora stata adeguatamente risolta nel testo del regolamento. L'attuale formulazione di questa disposizione, che consente trasferimenti basati sui legittimi interessi del responsabile del trattamento, rischia infatti di costituire una potenziale scappatoia che potrebbe portare a trasferimenti incontrollati di dati personali .
 - c) La Polonia esprime la preoccupazione che le disposizioni relative al **diritto all'oblio** previste dal regolamento possano dimostrarsi inefficaci dal punto di vista degli interessati e possano imporre oneri sproporzionati ai responsabili del trattamento.
 - d) Lo scopo del **meccanismo di sportello unico** era che una decisione di un'unica autorità competente per la protezione dei dati personali producesse uno stesso risultato per gli interessati e le imprese nell'UE. Esso doveva essere efficace, favorevole ai cittadini e alle imprese nonché garantire la certezza del diritto. Il testo proposto non sembra consentire il raggiungimento di tali obiettivi. Riteniamo che, nel quadro dell'attuale modello, non si affronti sufficientemente il rischio di frammentazione che pregiudica i benefici attesi dall'intero sistema.

In uno spirito di compromesso sosteniamo l'adozione dell'orientamento generale relativo al regolamento generale sulla protezione dei dati. Auspichiamo che il trilatero sia guidato dall'obiettivo di conseguire l'elevato livello di protezione, certezza giuridica e semplificazione necessari alla luce dell'evoluzione digitale verificatasi negli ultimi anni."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Repubblica di Slovenia ha costantemente, sin dall'inizio delle deliberazioni sulla *"Proposta concernente un regolamento generale sulla protezione dei dati"* della Commissione europea, il 25 gennaio 2012, dichiarato che considera la protezione dei dati (riservatezza dei dati) un diritto umano individuale (personale) e che non dovremmo abbassare gli standard di protezione dei dati rispetto alla vigente direttiva 95/46/CE ma essere più ambiziosi.

La Repubblica di Slovenia riconosce l'intenso lavoro svolto da tutte le presidenze. Tuttavia, per ragioni di principio, la Repubblica di Slovenia è riluttante ad approvare l'orientamento generale poiché ritiene che restino irrisolte diverse questioni importanti, soprattutto le seguenti:

1. l'ulteriore trattamento dei dati personali (articolo 6, paragrafo 4) - l'ultima frase prevede un "fondamento sistemico" che consente la prevalenza degli interessi del responsabile del trattamento su quelli dell'interessato per un ulteriore trattamento dei dati personali anche per finalità incompatibili;
2. un articolo speciale che disciplini la "Divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione" (nell'elenco degli emendamenti del Parlamento europeo l'articolo 43 bis) al fine di prevenire ingerenze unilaterali nei dati personali da parte di paesi terzi;
3. una clausola di armonizzazione minima per il settore pubblico¹ e la possibilità che gli Stati membri elaborino una protezione più rigorosa (standard più elevati di protezione dei dati) per diverse serie di diritti umani;
4. l'articolo 80 riguardante la libertà d'espressione non è equilibrato; la protezione della libertà d'espressione dovrebbe essere molto più ampia;
5. il proposto sistema di sanzioni poiché non è stato sufficientemente discusso e sembra essere troppo ampio.

Durante i triloghi auspichiamo il riesame di queste ed altre importanti questioni."

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito è disposto a sostenere l'orientamento generale basandosi sul fatto che rispecchia i lavori del Consiglio nel corso di vari anni e comprende pertanto compromessi sostanziali da parte di tutti. Il sostegno del Regno Unito è tuttavia accompagnato da importanti limitazioni. Occorre garantire una riforma:

- che crei fiducia nei servizi online per concretizzare le potenzialità del mercato unico digitale;
- in cui gli obblighi a carico delle imprese siano limitati, si tenga conto del rischio rappresentato dal loro trattamento, e le PMI non siano svantaggiate;
- che rafforzi i diritti alla riservatezza in modo semplice, coerente ed informato;

¹ Per ulteriori chiarimenti sulla presente posizione cfr. la nota presentata da Austria, Slovenia e Ungheria alla 3354^a sessione del Consiglio.

- che salvaguardi sia la privacy che le opportunità di ricerca innovativa che possono salvare vite umane o migliorare la qualità di vita di molte persone;
- che sia adeguata ad un'era digitale in rapida evoluzione; e
- che favorisca l'innovazione e la ricerca e non che vi si opponga.

Il mancato raggiungimento di un accordo su un testo che realizzi questi obiettivi rischia di arrecare gravi danni al settore dell'economia digitale e della ricerca degli Stati membri.

Il Regno Unito invita in particolare le future presidenze a garantire che nei prossimi triloghi con il Parlamento europeo si trattino le seguenti priorità:

- i) diritto all'oblio. Il Regno Unito auspica che durante i triloghi si presti attenzione a riportare l'articolo agli standard fissati dalla direttiva 95/46/CE. Il modo in cui le cosiddette clausole in materia di "diritto all'oblio" sono attualmente definite nel testo del Consiglio dà adito a diverse interpretazioni del livello di protezione del sacrosanto principio della libertà di espressione. Il testo pretende di assicurare una libertà di espressione senza limitazioni, ma il Regno Unito nutre forti riserve al riguardo, ritenendo che possa essere in pratica compromessa. Il Regno Unito è preoccupato che il diritto all'oblio possa avere effetti deterrenti sulla legittima attività giornalistica con la potenziale conseguenza di compromettere la fiducia del pubblico nella correttezza delle informazioni. La direttiva del 1995 ha un diritto di cancellazione più idoneo alle realtà del mondo online e non solleva aspettative ingestibili. In particolare il potenziale requisito d'informare terzi ignoti responsabili del trattamento non è possibile nell'era digitale. Per questi motivi non riteniamo sia giustificato un diritto più ampio come quello di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati.
- ii) effetto sulle PMI. Il Regno Unito sottolinea la necessità di evitare oneri normativi inutili e sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI e di evitare ostacoli alla ricerca innovativa e allo sviluppo. Il regolamento deve promuovere e non ostacolare il mercato unico digitale e la competitività dell'UE nel mercato digitale globale. Il Regno Unito è inoltre preoccupato per il rischio di oneri non quantificabili imposti da elementi del regolamento quali il diritto all'oblio, l'ambigua definizione di dati personali, gli obblighi di fornire informazioni eccessive e inutili, le disposizioni sulla responsabilità in solido e il regime delle sanzioni punitive.
- iii) sportello unico/ comitato europeo per la protezione dei dati. Il Regno Unito ha sempre sostenuto il principio dello sportello unico: un unico punto di contatto per i responsabili del trattamento ridurrebbe i costi migliorando la certezza del diritto. Le decisioni nell'ambito dello sportello unico dovrebbero essere principalmente adottate tra gli Stati membri interessati con un meccanismo centrale cui ricorrere solo in ultima istanza piuttosto che come opzione per difetto. Il meccanismo dovrebbe evitare un sistema che vuole sì fornire maggiore prossimità agli interessati ma che potrebbe in definitiva comportare che le decisioni nelle loro cause siano prese in Lussemburgo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea piuttosto che dalla loro autorità di controllo locale. Il Regno Unito ritiene che l'attuale modello non raggiunga tale obiettivo e pensa sia necessario tornare sulla questione durante il trilogo. Durante il trilogo l'obiettivo dovrebbe essere quello di presentare un modello che offra mezzi di ricorso rapidi ed efficaci agli interessati, prevedendo nel contempo meccanismi efficaci ed efficienti in termini di costi per le imprese. Sarà inoltre fondamentale mantenere una clausola di revisione per lo sportello unico.

- iv) diritto di opposizione. Nel quadro dell'attuale direttiva 95/46/CE, gli interessati possono già opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, ma solo in circostanze strettamente limitate ossia qualora il responsabile del trattamento sostenga che il trattamento sia giustificato dall'interesse pubblico o dall'interesse legittimo del responsabile del trattamento. Tuttavia, non vi sono motivi evidenti perché il testo del Consiglio incoraggi ora espressamente gli interessati ad opporsi al trattamento per finalità di ricerca storiche, statistiche e scientifiche non necessario all'esecuzione di compiti per motivi di interesse pubblico. Il Regno Unito ritiene che il testo sia sproporzionato e sbilanciato. In linea di principio esso potrebbe ostacolare la ricerca privata che potrebbe essere di estremo valore ma non "necessaria per motivi d'interesse pubblico". Il Regno Unito auspica che durante i triloghi si presti attenzione a riportare l'articolo agli standard fissati dalla direttiva 95/46/CE.
- v) esenzioni e campo di applicazione. Il Regno Unito sottolinea la necessità di mantenere la capacità degli Stati membri di limitare alcuni elementi del regolamento al fine di salvaguardare importanti aspetti d'interesse pubblico e di assicurare che il campo di applicazione del regolamento sia limitato solo alle questioni che rientrano nel diritto dell'UE come previsto dall'orientamento generale del Consiglio."

Punto 4 dell'elenco dei punti "B": Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea
= Dibattito orientativo

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Il Portogallo ha sin dall'inizio sostenuto il progetto di creazione della Procura europea come un modo per rendere più efficace la lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La costituzione portoghese stabilisce che le norme e i principi del diritto internazionale costituiscono parte integrante del diritto portoghese, compreso il riconoscimento degli obblighi di garantire i diritti relativi ad una corretta amministrazione della giustizia.

In Portogallo il principio dell'autonomia del pubblico ministero e dei suoi magistrati è sancito dalla costituzione.

Il Portogallo ritiene che la protezione della Procura europea da ogni interferenza significhi garantire non solo la sua indipendenza esterna ma anche la sua autonomia funzionale.

Il procuratore europeo delegato è nella posizione migliore per prendere decisioni poiché conosce il funzionamento dell'ordinamento giuridico interno, avendo esperienza con le norme procedurali nazionali. Ha inoltre esperienza a livello nazionale nel condurre indagini riguardanti reati più gravi di quelli di competenza della Procura europea.

Tuttavia, il modello di struttura gerarchica previsto dal regolamento proposto non garantisce ancora il necessario livello di autonomia dei procuratori che riteniamo essere un fattore fondamentale per un funzionamento efficace ed efficiente della Procura. In questa fase, il Portogallo non può pertanto dare il proprio accordo sui primi 16 articoli della proposta.

Nonostante tutte queste difficoltà, in nome dell'interesse europeo comune e della posizione di compromesso che ha sempre assunto per le questioni europee, il Portogallo si è impegnato a contribuire ad una soluzione che garantisca l'efficacia e il rispetto dei diversi sistemi giuridici dell'Unione europea.

A tal fine il Portogallo ritiene che occorra approfondire l'ipotesi di creare uno statuto speciale per tutti i procuratori membri della Procura europea, garantendo che le regole riguardanti la competenza gerarchica non siano tali da violare gli ordinamenti giuridici nazionali, nella misura in cui si tratta di regole speciali che si applicano solo ai procuratori nell'esercizio di funzioni rientranti nella competenza della Procura europea. Il Portogallo resta del parere che un sistema in cui i procuratori europei delegati sono responsabili dell'adozione di gran parte delle decisioni operative contribuirebbe in misura significativa all'efficacia della Procura europea e continua a ritenere che il regolamento debba evolvere in tale direzione."
